

DISEGNO DI LEGGE N. 77.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 873 II Legislatura

" D.D.L. - PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI IMPREN-
DITORI ESERCENTI LA PESCA "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/10/1979.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, e PESCA

D.D.L. - Provvidenze in favore degli imprenditori
esercenti la pesca.

Art. 1

Agli imprenditori, singoli o associati, che esercitano l'attività di pesca a titolo principale, la Regione concede un contributo sulla spesa sopportata per l'acquisto del gasolio consumato nella predetta attività.

Art. 2

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività di pesca almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno 2/3 del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale.

Il possesso di detto requisito è accertato dai Comuni sulla base dei dati indicati dall'interessato in apposito atto sostitutivo di notorietà per quanto concerne il lavoro e sulla base della denuncia dei redditi prodotta per l'anno precedente.

Art. 3

L'istanza per ottenere il beneficio va indirizzata al Sindaco del Comune di residenza unitamente a:

- 1°) copia della licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti Autorità; marittime;
- 2°) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi previsto dall'art. 9 del D.M. Finanza 22/11/1978;
- 3°) atto sostitutivo di notorietà di cui al precedente art. 2;
- 4°) fotocopia della fattura di acquisto del gasolio vistata dall'Ufficio della Dogana.

Art. 4

Il contributo è concesso anche per acquisti avvenuti in sedi ubicate fuori della Regione.

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Il contributo viene erogato nella misura massima del 30%.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, provvederà a ripartire lo stanziamento annuale di bilancio tra i Comuni sulla base delle richieste agli stessi pervenute e delle risultanze istruttorie eseguite dai Comuni stessi.

L'erogazione del contributo è effettuato dai Comuni ove risiede il richiedente o ha sede la cooperativa.

I Comuni forniranno alla Regione il rendiconto delle somme loro assegnate.

Art. 6

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte

REGIONE PUGLIA

Relazione

Come è noto il progressivo aumento del gasolio di circa l'80% verificatosi negli ultimi mesi, a cui si sono aggiunti contemporaneamente ulteriori problemi di natura contributiva, assicurativa e contrattuale riguardante la gente del mare, ha reso estremamente gravoso ed insostenibile l'esercizio dell'attività di pesca professionale, tanto da spingere le tante piccole marinerie pugliesi a sospendere per molti giorni (9) totalmente l'attività, sia a mare che a terra. La Regione sensibile come sempre ai problemi che di continuo e sempre più mortificano le forze lavoratrici pugliesi, avendo riconosciuto giuste le istanze sollevate dai pescatori, al fine di venire incontro a coloro che soltanto di mare vivono in maniera concreta ed urgente, intende adottare un provvedimento che risponda almeno ad una delle istanze prospettate, come la concessione di un contributo sul prezzo d'acquisto del gasolio, con l'impegno, inoltre, di intervenire presso il Governo centrale per l'immediata risoluzione dei restanti problemi, che notevolmente incidono sui costi dell'attività peschereccia. Data per scontata l'approvazione da parte di questo Consiglio regionale del presente provvedimento, per i motivi esposti innanzi, propongo di delegare ai Comuni il compito per l'istruttoria delle pratiche relative, convinto di snellire e rendere più rapido l'iter che questi atti amministrativi richiedono.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso IV Commissione Consiliare permanente il 23-10-79